Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 Roma - Mercoledì 1° marzo **Numero 50**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
* Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1494, che apporta variazioni al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 16 novembre successivo, n. 268, nel secondo comma del paragrafo 826, è stata erroneamente indicata la lettera *e*, invece della lettera c in corsivo, seguita da parentesi, che si trova nel testo originale del decreto medesimo, e il terzo alinea del detto secondo comma, deve leggersi come segue:

« di L. 20 per ogni visita isolata, indicata nella lettera stessa e per ciascuna di quelle indicate nelle lettere *b), c), f)* ed *h)* ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 159 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La spesa per la manutenzione delle strade intercomunali dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine, che furono invase dal nemico o interamente sgombrati per necessità militari, per l'anno 1922, farà carico allo Stato, in misura non superiore ai due terzi della somma erogata, per tale titolo, nell'anno 1921.

Per l'anno 1922 sarà corrisposto alle Amministrazioni delle cinque Provincie sopra indicate, a carico dello Stato, il sesto della media delle somme assegnate a pareggio dei rispettivi bilanci per gli esercizi 1919-1920 e 1921, a norma del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143.

Saranno pure assegnati, a carico dello Stato, per l'anno 1922, a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza dei Comuni invasi o interamente sgombrati, più gravemente danneggiati, per effetto dell'invasione o dello sgombero, sussidi il cui importo complessivo non potrà eccedere la somma di un milione.

La spesa per le assegnazioni di cui ai comma precedenti non potrà eccedere, in complessivo, la somma di lire venti milioni.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 163 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la maggiore assegnazione di lire [illegible]858.123.681,06 alla parte straordinaria dello stato di [pre]visione del Ministero della guerra per l'esercizio [fi]nanziario 1920-921 da ripartirsi fra i seguenti capitoli e da erogarsi esclusivamente per gli scopi sotto indicati.

Cap. n. 61-*bis*. « Spese per la guerra »:	
a) per rimborsi al contabile del portafoglio	1.839.160.700 68
b) per rimborsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	207.000.000 —
c) per rimborso al Ministero del tesoro	532.182.040 76
Totale . . .	2.578.342.741 44
Cap. n. 61-*ter*. « Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni »:	
a) per rimborsi al contabile del portafoglio	2.016.880.862 15
b) per rimborsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	141.000.000 —
c) per rimborsi al Ministero per l'industria ed il commercio (Sottosegretariato per la marina mercantile)	163.000.000 —
d) per versamento di proventi al tesoro	60.000.000 —
Totale . . .	2.380.880.862 15
Cap. n. 61-*quater*. « Spese per la guerra concernenti l'aeronautica »:	
per rimborsi al contabile del portafoglio	457.000.000 —
Cap. n. 61-*quinques*: Spese per l'Amministrazione civile, per la esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove Provincie, ecc.:	
a) per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	436.900.077 47
b) per rimborsi al Ministero del tesoro	5.000.000 —
Totale . . .	441.900.077 47
Totale generale . .	[illegible]

Art. 2.

La somma di L. 2.500.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in virtù del R. decreto 8 giugno 1919, n. 984, sarà pagata all'Amministrazione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, per forniture di derrate ed altro occorse per l'esercito dall'inizio della guerra, a titolo di acconto e con riserva di successive regolari liquidazioni.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — **GASPAROTTO.**

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 167 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1112 del 18 luglio 1915 concernente il divieto di trasporto per mare del petrolio e di altri liquidi combustibili e la sorveglianza sui depositi di tali liquidi;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 203 del 17 febbraio 1916 che revoca, nei riguardi degli olii vegetali ed animali, le disposizioni contenute nel precedente decreto Luogotenenziale sopra richiamato;

Visto il R. decreto-legge n. 54 del 3 febbraio 1921 che rende liberi l'importazione ed il commercio degli olii minerali grezzi e raffinati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli delle finanze, dell'agricoltura, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale n. 1112 del 18 luglio 1915 che vietava il trasporto per mare del petrolio e di altri liquidi combustibili e disciplinava la sorveglianza sui depositi di tali liquidi, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — SOLERI — MAURI — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 179 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, è abrogato in tutti i suoi effetti, dal 1° aprile 1922.

A decorrere da tale data avranno applicazione le nuove tabelle organiche, che, con criteri di perequazione, sono da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 168 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Visto l'art. 46 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, il quale per la costruzione del Palazzo di giustizia in Avezzano autorizza la spesa di L. 1.000.000, alla quale deve farsi fronte con i fondi di cui alle lettera Z-22 del succitato decreto Luogotenenziale numero 150;

Ritenuto che le L. 10.000.000 di cui alla lettera Z-22 sono state tutte stanziate in bilancio per la ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati o distrutti dai terremoti del 1915 e del 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'uopo mediante storno di L. 1.000.000 dal capitolo n. 201, cui fanno carico le spese per il titolo accennato nel precedente capoverso, al capitolo n. 201-*bis* dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-922;

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici; [illegible]

[illegible]

Abbiamo decretato decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 201-*bis*. Ricostruzione degli edifici pubblici dello Stato nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, ecc., aumento . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 201. Ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, ecc., diminuzione . . . . 1.000.000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 maggio 1895, n. 352;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 agosto 1919, numero 2257;

Sentito il parere del Comitato per l'esame dei progetti di navi;

Sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei porti dello Stato le visite o perizie ed ispezioni ai bastimenti, prescritte dal capo VII, cap. II, parte 1ª, del Codice per la marina mercantile, saranno fatte da periti ispettori nominati dal Ministero dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile) in quel numero che sarà ritenuto necessario e scelti proporzionatamente tra gli ingegneri navali e meccanici, i capitani superiori di lungo corso e capitani di lungo corso ed i macchinisti navali in 1ª della marina mercantile.

Nel ruolo dei periti ispettori potranno essere compresi gli ufficiali del Genio navale, quelli di vascello, gli ufficiali macchinisti della R. marina e gli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto provenienti dalla R. marina i quali trovansi domiciliati nei detti porti nella posizione di aspettativa, ritiro o riforma, ancorchè non siano provveduti delle patenti di grado nella marina mercantile corrispondenti a quelle di cui erano rivestiti nel corpo dal quale provengono.

Art. 2.

La nomina all'ufficio di perito ispettore è sempre revocabile per disposizione ministeriale. Essa non conferisce ai periti ispettori provenienti dalla R. marina alcun titolo all'aumento dell'assegno o della pensione di cui fossero provveduti.

Art. 3.

Le visite o perizie ed ispezioni dei bastimenti potranno essere fatte in difetto di periti ispettori anche da costruttori navali di 1ª classe, da capitani di gran cabotaggio e da macchinisti navali in 2ª con la qualificazione di periti per le visite. Essi saranno nominati dai comandanti di porto, capi di compartimento, in quel numero che sarà ritenuto necessario. Dureranno in carica un anno e potranno essere rieletti.

I comandanti di porto, capi di compartimento, avranno facoltà di revocarli dall'Ufficio per irregolare condotta.

In difetto di costruttori navali di 1ª classe, l'ufficio di perito potrà essere conferito a costruttori navali di 2ª classe.

Art. 4.

Non potranno mai essere incaricati della visita o perizia di un bastimento o dell'ispezione delle macchine, ispettori e periti i quali abbiano partecipato nella costruzione o nella riparazione del bastimento stesso e della sua macchina, o che siano interessati nella proprietà di esso.

Art. 5.

Le visite o perizie prescritte dall'art. 77 del Codice per la marina mercantile sono fatte da due periti ispettori, ovvero da due periti, uno ingegnere o costruttore navale, l'altro capitano.

Le ispezioni degli apparati motori dei piroscafi, prescritte dall'art. 82 del Codice per la marina mercantile, sono fatte da due periti, uno avente il grado di ingegnere navale e meccanico e l'altro appartenente alla categoria dei macchinisti.

Art. 6.

Il turno di servizio dei periti ispettori e dei periti è regolato dai rispettivi uffici di porto.

Tutti gli aspiranti al grado di perito ispettore, come gli aspiranti al grado di perito dovranno dimostrare di aver compiuto un efficace tirocinio professionale di almeno cinque anni.

Art. 7.

Le retribuzioni dovute ai periti ispettori ed ai periti per ogni visita ordinaria o straordinaria secondo gli articoli 77, 80, 81 e 82 del Codice per la marina mercantile, qualunque sia il numero delle vacazioni, sono regolate dalle seguenti tariffe.

Le retribuzioni sono pagate direttamente dai capitani o dagli armatori ai periti ispettori ed ai periti nei rispettivi uffici di porto.

I mezzi di trasporto da terra a bordo e da bordo a terra degli ispettori e dei periti saranno forniti dai capitani od armatori.

In caso diverso le spese incontrate andranno a carico del bastimento.

Devono ugualmente essere pagati dai capitani od armatori i compensi dovuti alla persona tecnica, della quale i periti ispettori od i periti si fossero valsi per eseguire la visita.

Questi compensi saranno regolati sugli usi locali:

A) Tariffa delle retribuzioni per la visita dello scafo.

Specie delle navi	Stazza lorda	Compensi all'ingegnere o costruttore – navi galleggianti	Compensi all'ingegnere o costruttore – navi a secco	Compensi al capitano
	Tonn.	Lire	Lire	Lire
Navi a vela	fino a 200	50	100	35
	da 201 a 500	100	150	65
	da 501 in oltre	150	200	100
Navi a vapore	fino a 200	100	150	65
	da 201 a 500	150	200	100
	da 501 a 2000	200	250	135
	da 2001 a 5000	250	300	165
	da 5001 in oltre	300	350	200

Tariffe delle retribuzioni per le visite dell'apparato motore.

B) Tariffa delle retribuzioni per la visita di ciascuna macchina motrice principale e macchinari ausiliari relativi.

Potenza della macchina	Compensi all'ingegnere	Compensi al macchinista
Cavalli indicati: (1)	L.	L.
fino a 200	100	65
da 201 a 500	150	100
da 501 a 1000	200	135
da 1001 a 2000	250	165
da 2001 a 5000	300	200
da 5001 in oltre	350	235

(1) Allorchè i cavalli indicati non sono noti essi saranno ricavati dai cavalli effettivi aumentando per questi ultimi del 10 0[0 per le macchine a vapore e del 25 0[0 per le macchine a combustione interna.

C) Tariffa delle retribuzioni per la visita di ciascuna caldaia e macchinari ausiliari relativi.

Superficie di riscaldamento	Visita esterna – compenso allo ingegnere	Visita esterna – compenso al macchinista	Visita completa – compenso allo ingegnere	Visita completa – compenso al macchinista	Prova idraulica – compenso allo ingegnere	Prova idraulica – compenso al macchinista
	L.	L.	L.	L.	L.	L.
Fino a mq. 3	15	12	40	30	40	30
Da mq. 3 a mq. 50	20	15	50	35	50	35
Oltre mq. 50	25	18	70	50	70	50

Per le visite e perizie fuori della propria residenza spetterà ai periti una diaria giornaliera di L. 40 oltre al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe.

Art. 8.

Il Ministero dell'industria e del commercio (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile) potrà in ogni tempo e caso disporre che le visite o perizie ai bastimenti e le ispezioni delle macchine dei piroscafi siano fatte da ufficiali della R. marina in attività di servizio appartenenti ai corpi degli ufficiali di vascello, macchinisti, del genio navale e di porto. Gli ufficiali riceveranno i medesimi compensi dovuti ai periti civili.

Art. 9.

È obbligo del capitano e dell'armatore di domandare all'ufficio di porto la visita o la perizia del suo bastimento, allorchè questo trovasi scarico, o in bacino o sullo scalo. Il capitano deve essere presente alla visita e soddisfare alle richieste che gli venissero fatte dai periti ispettori o dai periti per l'adempimento del loro ufficio.

Alle ispezioni delle macchine dei piroscafi devono pure essere presenti il capitano e il 1° macchinista di bordo e soddisfare alle richieste che loro fossero fatte dall'ispettore e dal perito per il compimento della ispezione medesima.

Se il bastimento si trovasse in disarmo il capitano potrà essere sostituito dall'armatore ed il 1° macchinista da altro macchinista che ne faccia le veci.

Agl'ispettori ed ai periti che non possono eseguire il loro mandato per l'assenza del capitano o del 1° macchinista sarà dovuta la indennità di L. 20 per ciascuno, oltre le spese per i mezzi di trasporto da terra a bordo e da bordo a terra.

Art. 10.

Dei risultati della visita o perizia dei bastimenti e della ispezione delle macchine dei piroscafi i periti ispettori ed i periti formano processo verbale, secondo i modelli stabiliti, in doppio originale da rimanere uno presso il capitano del bastimento e l'altro presso l'ufficio di porto.

I processi verbali di visita o d'ispezione saranno firmati dai periti ispettori o dai periti, dal capitano del bastimento, e, in riguardo alle macchine, anche dal 1° macchinista di bordo. Il capo dell'ufficio di porto vi appone il suo visto. Se il bastimento fosse al disarmo i verbali potranno essere firmati dall'armatore e dal macchinista che tiene le veci del 1° macchinista.

I verbali di visita avranno un numero progressivo annuale ed in fine d'anno, riuniti in volume, saranno conservati nell'archivio.

Art. 11.

Riconoscendo la convenienza di eseguire la visita nel porto cui è diretto il bastimento, in conformità dell'alinea 2 dell'art. 80 del Codice per la marina mercantile, gli ufficiali di porto faranno di ciò constare mediante annotazione sul ruolo d'equipaggio secondo è disposto dall'art. 326 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Art. 12.

Nel caso che dal processo verbale di visita emerga che gli ispettori o i periti abbiano limitato i viaggi che il bastimento può imprendere, ovvero abbiano posto l'obbligo della rinnovazione della visita in un tempo determinato, gli ufficiali di porto faranno parimenti constare di tali condizioni con opportuna annotazione sul ruolo d'equipaggio.

Art. 13.

Per le visite e perizie dei bastimenti nazionali a vela ed a vapore nei porti esteri, i Regi ufficiali consolari, dovranno som-

pre valersi per l'ufficio di perito, d'ingegneri navali e meccanici o costruttori navali e capitani nazionali.

Solo in mancanza d'ingegneri navali e meccanici, costruttori navali e capitani nazionali, potranno i Regi ufficiali consolari ricorrere ai periti locali stranieri, preferendo sempre quelli delle istituzioni di registro marittimo nazionali o a queste associate o delle compagnie nazionali di assicurazioni.

Nei porti esteri ove mancasse l'autorità consolare, questa per gli effetti delle visite, sarà sostituita dall'autorità locale del porto.

Art. 14.

Occorrendo procedere alle ispezioni dell'apparato motore di un piroscafo nazionale in un porto estero, conformemente all'art. 82 del Codice per la marina mercantile, i Regi ufficiali consolari nomineranno possibilmente periti un ingegnere navale e meccanico e un macchinista italiano se si trovino sul luogo; in caso diverso nomineranno ingegneri navali e macchinisti locali stranieri preferendo sempre quelli dell'istituzione di registro marittimo nazionali o a queste associate o delle compagnie nazionali di assicurazioni. Anche per la visita alle macchine, l'autorità consolare, ove mancasse, sarà sostituita dall'autorità locale del porto.

Art. 15.

La retribuzione ai periti stranieri e ai periti nazionali non appartenenti agli equipaggi delle navi nazionali ancorate nel luogo della visita, sarà regolato secondo le tariffe e gli usi locali.

Quella dovuta ai periti nazionali per le visite in paese estero, quando i periti stessi si trovino imbarcati sopra navi nazionali, è stabilita nella stessa misura indicata nel precedente art. 7 per le visite nello Stato.

Art. 16.

Quando le visite, perizie ed ispezioni non siano urgenti, i Regi ufficiali consolari dovranno giovarsi della facoltà loro accordata dall'art. 80 del codice per la marina mercantile, permettendo che la visita venga eseguita in altro posto e possibilmente nello Stato.

Art. 17.

Sono applicate alle visite dei bastimenti all'estero le disposizioni dei precedenti articoli 4, 8, 10, 11 e 12.

Art. 18.

Nel caso che gli ispettori od i periti abbiano nella visita constatata l'urgenza di riparazioni allo scafo, all'alberatura, attrezzatura od alle macchine e caldaie, senza delle quali verrebbe compromessa la navigabilità del bastimento, le autorità marittime o consolari non gli concederanno le spedizioni insino a che a loro non consti dell'eseguimento delle riparazioni, delle quali si accerteranno per mezzo di una seconda visita, eseguita dagli stessi ispettori o periti.

Se i periti rilevassero la mancanza di alcuno degli oggetti di corredo prescritti, non rilasceranno il verbale di visita, a meno che si tratti di un organo di rispetto di macchina che sia stato sostituito all'arrivo del piroscafo in quel porto a quello già in opera riscontrato guasto, e se in porto estero anche quando si tratti di un oggetto di corredo qualunque che non possa essere fornito durante il soggiorno del bastimento in quel porto. Di tutto ciò i periti nella visita faranno annotazione nel verbale.

Il compenso per questa seconda visita s'intende compreso in quello stabilito dall'art. 7, salvo le spese contemplate nei due ultimi alinea dell'articolo stesso, le quali dovranno essere pagate. Nel caso poi che in questa seconda visita il bastimento non fosse trovato interamente nelle condizioni prescritte ed occorresse eseguirne una terza, per questa ultima saranno corrisposte L. 50 (cinquanta) e L. 35 (trentacinque) per ciascuno rispettivamente all'ingegnere o al capitano o macchinista che compiono, oltre il rimborso delle spese di cui sopra. Il compenso per ulteriori successive visite che si rendessero necessarie è compreso in quello stabilito per la terza visita.

Art. 19.

Il ministro per l'industria e il commercio (sottosegretariato di Stato per la marina mercantile) è autorizzato a promulgare, mediante decreto Ministeriale, un regolamento contenente le norme e le istruzioni per le visite degli scafi e degli apparati motori e un nuovo modello per i verbali di visita. Il regolamento conterrà inoltre le nuove disposizioni per il calcolo della potenza nominale degli apparati motori dei bastimenti.

Fino alla promulgazione del nuovo regolamento resteranno in vigore le norme attuali di cui all'art. 18 del R. decreto 9 maggio 1895, e i modelli per i verbali di visita di cui all'appendice del decreto citato, nonchè le formule dell'art. 20.

Art. 20.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i comandanti di porto, capi di compartimento, provvederanno a modificare i ruoli attuali dei periti ispettori e dei periti secondo le prescrizioni degli articoli 1 e 3; i costruttori navali di 1ª classe i quali già fruiscono della qualifica di periti ispettori, la conserveranno anche dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 21.

Le tariffe dell'art. 7 avranno la validità di tre anni dal giorno della promulgazione del presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto abroga le disposizioni del R. decreto numero 352 del 9 maggio 1895 e del decreto Luogotenenziale numero 2257 del 14 agosto 1919, salvo in quanto è espressamente accennato di sopra.

Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2113 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 8 aprile 1906, n. 141, e 12 marzo 1911, n. 177;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 1° aprile 1915, n. 562;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel testo dell'art. 5, lettera *b*), del regolamento approvato con R. decreto 1° aprile 1915, n. 562, alle parole: « dal prefetto della relativa Provincia » sono sostituite le seguenti: « Dal presidente del tribunale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 1° aprile 1915, n. 562, è modificato nel modo seguente:

« Per i concorsi alle cattedre di materie indicate nell'art. 12, salve le eccezioni di cui al comma seguente, ed in generale per i concorsi a cattedre di materie di cui manchino nelle scuole medie e normali insegnanti o essi siano in numero insufficiente per costituire le Commissioni esaminatrici, è in facoltà del Ministero di scegliere i membri delle Commissioni stesse tra gl'insegnanti delle singole materie in Università o in Istituti superiori, o anche in scuole o Istituti dipendenti da altri Ministeri, dando la preferenza, ove sia possibile, agli insegnanti in quegli Istituti o scuole da cui si rilascino lauree o diplomi che abilitino ad insegnare nelle scuole medie le materie per le quali è aperto il concorso.

Art. 3.

A favore degli [illegible]segnanti di ruolo delle scuole medie [illegible] governa[illegible] o pareggiate in congedo per [illegible] militare durante la guerra, di coloro che siano [illegible]ssunti in ruolo dopo il servizio militare prestato [illegible] la guerra e di coloro che abbiano tenuta una [illegible]nza in corsi di ruolo o in classi aggiunte almeno per un intiero anno scolastico o prima o dopo del servizio militare da essi prestato durante la guerra, il servizio militare stesso sarà considerato, ai fini dei concorsi a cattedre di scuole medie e normali a cui essi prendono parte, come servizio di insegnamento e valutato dalle Commissioni giudicatrici in base alle qualifiche da essi ottenute nell'unico anno di insegnamento o in quello che precedette o in quello che seguì il servizio militare.

Art. 4.

Il R. decreto 12 giugno 1921, n. 940, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2117 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771;

Veduto il R. decreto-legge 14 aprile 1921, n. 836;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione riguardante i concorsi a posti di direttore didattico governativo in applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, e del Regio decreto-legge 14 aprile 1921, n. 836.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

REGOLAMENTO

per i concorsi a posti di direttore didattico governativo

Art. 1.

Dei 2000 posti di ruolo dei direttori didattici governativi, 200 sono assegnati alle donne.

Art. 2

I candidati al concorso per i posti di direttore didattico governativo devono presentare al R. provveditore agli studi della Provincia dove insegnano entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso la domanda diretta al Ministero corredata dei seguenti documenti:

1° diploma di abilitazione alla direzione didattica;

2° certificato del R. provveditore agli studi, da cui risulti che il candidato è insegnante nelle pubbliche scuole elementari;

3° atto di nascita, da cui risulti che il candidato, alla data dell'ordinanza di concorso, non aveva superato l'età di cinquanta anni;

4° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato esercita l'insegnamento.

6° ritratto del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o da un notaio.

7° tutti gli altri titoli o documenti che il candidato crederà opportuno di esibire.

Il R. provveditore agli studi trasmette al Ministero nel termine indicato dall'ordinanza di concorso, la domanda e i documenti,

unitamente al proprio parere sulle attitudini morali e didattiche del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio.

Il Ministero determina quali tra i concorrenti trovansi nelle condizioni richieste per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta come segue:

1° di un professore ordinario di pedagogia delle RR. università, presidente;

2° di un direttore capo di divisione;

3° di un professore titolare di storia e di lettere italiane delle Regie scuole normali;

4° di un professore di scienze;

5° di un ispettore scolastico provinciale.

Art. 4.

L'esame di concorso consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nel rispondere ad un quesito di pedagogia applicata, sarà classificata con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro di italiano.

La prova orale sarà diretta a saggiare la coltura generale del concorrente, con speciale riferimento alla pedagogia, alla legislazione scolastica e alla igiene pedagogica.

Inoltre la Commissione rivolgerà al candidato domande dirette a giudicarne le attitudini al pratico esercizio della funzione direttiva.

Art. 5.

La prova scritta si fa in ciascun capoluogo di Provincia, sotto la vigilanza del R. provveditore agli studi. Il tema sarà mandato dal Ministero ai RR. provveditori.

Alla prova scritta sono assegnate sei ore.

La prova orale ha luogo in Roma, essa dura non meno di 45 minuti per ciascun candidato.

La Commissione dispone di 20 punti per i titoli, di 20 punti per ciascuna delle due valutazioni della prova scritta e di 20 punti per la prova orale.

Non è ammesso alla prova orale il candidato che non abbia ottenuto almeno 12 punti in ciascuna delle due valutazioni della prova scritta, non può essere compreso nella graduatoria il candidato che non abbia ottenuto almeno 12 punti nella prova orale.

La Commissione giudicatrice forma due distinte graduatorie, l'una per i posti di direttore, e l'altra per i posti di direttrice, comprendenti ciascuna un numero di eleggibili non superiore a quello dei posti messi a concorso rispettivamente per ciascuna delle due categorie.

Nel procedere alle nomine, il Ministero segue l'ordine di merito risultante complessivamente dalle due graduatorie per i posti di direttore e di direttrice messi a concorso.

Disposizione transitoria

Art. 6.

Per l'ammissione al primo concorso che verrà bandito in applicazione del presente regolamento, il limite di età è elevato da cinquanta a cinquantacinque anni.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
CORBINO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

COMUNICATO.

È prorogato a tutto il 10 marzo 1922 il termine utile per la denuncia alle sezioni di R. tesoreria provinciale dei titoli di debito pubblico prebellico ungherese.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

I seguenti capitani, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo, dalla data a fianco di ognuno indicata:

Barbasetti Sergio, dal 18 febbraio 1921.
Barbero Pietro, dal 12 agosto 1921.
Cramarossa Augusto, dal 23 novembre 1921.
Grazzini Ottorino, dal 15 novembre 1921.

Cavallini Guido, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata di sette mesi dal 27 novembre 1921.

Bonaugurí Luigi, capitano, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 8 giugno 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Le aspettative, dalla data a fianco di ciascuno indicate concesse ai sottonominati capitani per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio

Bianchi Giuseppe dal 5 aprile 1918.
Pandolfo Michelangelo, dal 25 aprile 1919.
Pino Ernesto, dal 3 giugno 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Bevilacqua Valerio, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 20 agosto 1918.

Con R. decreto del 7 gennaio 1922:

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per motivi speciali, a loro domanda, dal 1° febbraio 1922:

Ruberti Luigi — Turone Antonino.

Marsenti Oreste, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 21 maggio 1921.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Franchina Salvatore, dal 21 settembre 1921.
Urso Simone, dal 7 novembre 1921.

Con R. decreto del 15 gennaio 1921:

Reverberi Fermo, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 10 novembre 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*